



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002/015
FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 227 DATA COMUNICATO 29/05/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	3601
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	3602

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Claudia Gillosi, Componenti, nella sua **riunione del 29 Maggio 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n.26193/619pfi 24-25/PM/IZ del 30.04.2025.

NEI CONFRONTI DI

- **Sig. Paolo Cangi;**
- **Soc. AC Città di Castello SSDARL.**

per rispondere dell'addebito di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Paolo Cangi e la società AC Città di Castello SSDARL per i fatti addebitati.

All'udienza di trattazione del 29/05/2025 sono presenti: l'Avv. Edoardo D'UVA in rappresentanza della Procura Federale della FIGC ed il Sig. Paolo Cangi in proprio; per la società AC Città di Castello SSDARL, seppur regolarmente convocata non era presente alcun rappresentante.

Il rappresentante della Procura Federale chiede applicarsi le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Paolo Cangi sei mesi di inibizione;
- per la società AC Città di Castello SSDARL Euro 600,00 di ammenda più un punto di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2025/2026.

Il Sig. Paolo Cangi chiede il proscioglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale dichiara la responsabilità dei deferiti disponendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- **al Sig. Paolo Cangi sei mesi di inibizione;**
- **alla società AC Città di Castello SSDARL Euro 600,00 di ammenda oltre ad un punto di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2025/2026.**

Riserva il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 82 CGS.

Così deciso in Perugia il 29 maggio 2025.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Avv. Claudia Gillosi

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 29 Maggio 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' U.S. SANGIUSTINO A.S.D. IN MERITO ALLA GARA SANGIUSTINO – PROMANO DISPUTATASI A SAN GIUSTINO IL 11.05.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.215 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 14.05.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **INIBIZIONE DIRIGENTE ROCCHEGGIANI STEFANO FINO AL 31.03.2026;**
- **INIBIZIONE DIRIGENTE COZZOLINO ALEX FINO AL 31.12.2025.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 29.05.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il Direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo già descritto nel referto in merito ai fatti posti in essere dai dirigenti Cozzolino e Roccheggiani. Con specifico riferimento al Roccheggiani ha, peraltro, precisato di essere certo della sua identificazione e, quindi, che sia stato proprio il Roccheggiani l'autore della condotta al medesimo ascritte.

Ciò premesso, la Corte ritiene la congruità delle sanzioni inflitte dal G.S. in merito ai fatti in discussione, con conseguente conferma delle sanzioni stesse.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maria Grazia Cespa

Dott. Domenico Oristanio

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 29 MAGGIO 2025.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace